



COMUNE DI CHIURO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. **7** Registro Deliberazioni

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventisei** del mese di **Febbraio**, alle ore **20.45** nella sede comunale delle adunanze, previ inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in **seduta Pubblica** di **Prima convocazione**.

Risultano presenti al momento della trattazione dell'argomento in oggetto i sigg.:

Cognome e nome	Carica	Presente
MAFFEZZINI TIZIANO	Sindaco	SI
DELLA VALLE VALERIO	Vice Sindaco / Consigliere	NO
CHIESA WALTER	Assessore / Consigliere	SI
DELLA VALLE ARNALDO	Consigliere	SI
MAFFINA DANILO	Consigliere	SI
SIMONINI ELENA	Consigliere	SI
BALGERA LUCA	Consigliere	SI
PASINI DANILO	Consigliere	SI
MORETTI DONATELLA	Consigliere	SI
GABRIELI FRANCESCO	Consigliere	SI
TONDINI SABRINA BARBARA	Consigliere	NO
		Presenti: 9 Assenti 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. PANSONI ANNALISA.

Il Sig. MAFFEZZINI TIZIANO nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, invita a trattare l'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il comma 683, art. 1, della citata legge 147/2013 che recita: *"683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,....omissis le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."*;

Preso atto che:

- la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;

Considerato inoltre quanto disposto dall'art. 1, comma 14, della legge di stabilità 2016 con la quale è stato eliminato dal campo dell'applicazione della TASI l'imposizione, sia nel caso in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale del possessore, sia nell'ipotesi in cui è l'occupante a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

Dato atto che:

- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, può, ai sensi dell'art. 1, comma 676, ridurre l'aliquota TASI fino all'azzeramento;
- nella determinazione delle aliquote il Comune è sottoposto al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- ai sensi dall'art. 1 comma 1, del D.L. 06.03.2014 n. 16, è possibile superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, finalizzando però tale innalzamento al finanziamento di detrazioni o altre misure per le abitazioni principali ed unità immobiliari ad esse equiparate;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 24.07.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento della Imposta Unica Comunale (IUC), che fra l'altro disciplina anche la componente TASI nonché la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 27.04.2016 di modifica dello stesso;

Visto, in particolare, l'art. 35 del sopracitato Regolamento comunale il quale prevede che l'elenco completo dei servizi ed il relativo costo vengono determinati annualmente nella deliberazione del Consiglio

Comunale di approvazione delle aliquote e, sempre in tale sede, dovrà altresì essere indicata la percentuale di copertura dei costi dei servizi assicurata dalla TASI;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

Dato atto che la Tasi dovrà concorrere alla copertura dei costi dei servizi indivisibili così come di seguito individuati:

- Ordine pubblico e sicurezza	Euro 47.960,00
- Viabilità e infrastrutture stradali (compresa illuminazione pubblica)	Euro 151.132,00
- Sistema di protezione civile	Euro 9.000,00
- Difesa del suolo	Euro 18.000,00
- Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Euro 5.400,00
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (compreso servizio necroscopico e cimiteriale)	Euro 79.794,00
Totale	Euro 311.586,00

Ritenuto, inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013, così come modificato dalla Legge n. 208/15 e dall'art. 33 del Regolamento comunale IUC, di stabilire che la quota posta a carico dell'occupante è pari al 10% dell'imposta TASI complessivamente dovuta e che la restante parte, pari al 90%, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del T.U.E.L., il quale stabilisce il termine del 31 dicembre, entro il quale il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte almeno triennale;
- l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006 n. 296 che fissa il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data prevista da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Preso atto che, per l'anno 2019, il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 è stato differito al 28/02/2019 dal Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018 e in ultimo al 31/03/2019 dal Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019;

Evidenziato che la "Legge di bilancio 2019" non ha prorogato il blocco delle aliquote/agevolazioni in materia di Tributi locali;

Rilevato che ai sensi del comma 3, dell'art. 193 del Tuel 267/2000, come modificato dal comma 444, dell'art. 1 della legge 228/2012, il Comune ha facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il termine per l'adozione della deliberazione del permanere degli equilibri di bilancio, nel solo caso di accertamento negativo dello stesso;

Ritenuto di dover stabilire, in applicazione della vigente normativa, le aliquote/detractions TASI per l'anno 2019;

Visto l'art. 42, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e smi;

Preso atto degli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e tecnica contabile, resi dai competenti Responsabili di Area ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. e s.m.i.;

Con nove voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del dispositivo del presente atto.

2) Di confermare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione della TASI, ad eccezione degli immobili adibiti ad abitazione principale e terreni agricoli, come di seguito indicato:

- ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE per le sole unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9

- **aliquota del 1,25 per mille** – Non vengono applicate detrazioni

- AREE FABBRICABILI E TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI

- **aliquota del 1,25 per mille**

- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (art. 13, c. 8, del D.l. n. 201/2011)

- **aliquota del 1,00 per mille**

L'art. 4 del D.L. n. 16/2012 convertito nella Legge n. 44/2012 al comma 1-ter ha previsto l'esenzione di queste tipologie di fabbricati se ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT – in base alla previsione normativa queste tipologie di fabbricati in Comune di Chiuro non scontano l'IMU, salvo diversa successiva previsione di legge e, pertanto, nemmeno la TASI.

- FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA di cui all'art. 1, comma 14), lettera c) della Legge n. 208/2015

- **aliquota del 1,00 per mille**

dando atto che il gettito presunto è stato quantificato in Euro 117.000,00 e che lo stesso dovrebbe consentire la copertura di circa il 37,54% dei costi previsti per l'erogazione dei servizi indivisibili, così come individuati e quantificati nelle premesse della presente deliberazione.

3) Di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013, così come modificato dalla Legge n. 20/2015 e dall'art. 33 del Regolamento comunale IUC, che la quota posta a carico dell'occupante è pari al 10% dell'imposta TASI complessivamente dovuta e che la restante parte, pari al 90%, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; la quota del 10% dell'occupante non è dovuta qualora lo stesso la utilizzi a titolo di abitazione principale.

4) Di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dal Titolo III del Regolamento comunale IUC:

- all'art. 40 è prevista l'applicazione delle seguenti riduzioni dell'imposta:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare:

- **riduzione del 50%** per quelle unità immobiliari situate nelle località di montagna oltre i 700 metri sul livello del mare

- **riduzione del 20%** per le altre unità immobiliari;

b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente: **riduzione del 20%;**

c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: **riduzione del 20%;**

Tali riduzioni si applicano su richiesta dell'interessato e non sono cumulabili (qualora si rendessero applicabili più riduzioni si applica la più favorevole al contribuente).

5) Di demandare al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria e Amministrativa del Servizio Economico-finanziario-Amministrativo gli adempimenti successivi e conseguenti, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

6) Dare atto che la presente deliberazione verrà altresì pubblicata sul sito istituzionale "Amministrazione trasparente";

7) Dare atto che la presente delibera, ai sensi dell'art. 172 comma 1, lettera e), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, è allegata al bilancio di previsione esercizio finanziario 2019/2021.

Quindi, ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con nove voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, espressi per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di quanto disposto dall'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019** / **8**

Ufficio Proponente: **Servizio Tributi - Informatizzazione**

Oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Tributi - Informatizzazione)

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, del D. Lgsv. N. 267/2000, e s.m.i., si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **26/02/2019**

Il Responsabile di Settore

Patrizia Fancoli

Parere Contabile

in ordine alla regolarità tecnica e contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, del D. Lgsv. N. 267/2000, e s.m.i., si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **26/02/2019**

Responsabile del Servizio Finanziario

Patrizia Fancoli

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente
MAFFEZZINI TIZIANO

Il Segretario Comunale
PANSONI ANNALISA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Chiuro.

MAFFEZZINI TIZIANO;1;2732542
PANSONI ANNALISA;2;7370183

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2019



COMUNE DI CHIURO
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE N. 7 DEL 26/02/2019

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE TASI. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la sopraindicata deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno 27/02/2019 per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Chiuro, 27/02/2019

Il Segretario Comunale
PANSONI ANNALISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Chiuro, 27/02/2019

Il Segretario Comunale
PANSONI ANNALISA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Chiuro.

PANSONI ANNALISA;1;7370183